

## CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

8 marzo 2005, n. 121.

### **Annulla T.A.R. Sicilia – Catania: III Sezione, 22 novembre 2002, n. 2222.**

*L'individuazione della pubblica amministrazione che è parte necessaria nel giudizio elettorale va fatta in base al criterio dei risultati della consultazione elettorale e non guardando all'imputazione formale degli atti contestati.*

*Nel caso di elezione degli organi comunali non sono parti gli organi temporanei preposti ad accertare e dichiarare i risultati elettorali, bensì è parte il comune.*

*Ai fini dell'ammissibilità del ricorso collettivo, proposto da un candidato non eletto e da un cittadino elettore, non deve sussistere conflitto di interessi tra i ricorrenti e deve esservi identità delle domande giurisdizionali.*

*Omissis.*

Alla stregua di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio condivide,

- nei giudizi elettorali l'individuazione della Amministrazione, cui spetta la qualità di parte necessaria, va effettuata in base non già al criterio dell'imputazione formale degli atti contestati, bensì a quello dei risultati della consultazione elettorale; nel caso di elezione degli organi comunali, la parte necessaria è pertanto il comune e non l'amministrazione statale, della quale fanno parte gli organi temporanei preposti ad accertare e dichiarare i risultati di detta consultazione (cfr. ad esempio, Consiglio Stato, sez. V, 3 febbraio 1999, n. 115);

- in particolare gli organi temporanei, abilitati a dichiarare, con efficacia costitutiva, i risultati finali del procedimento elettorale per l'elezione dei componenti degli organi degli enti territoriali non hanno alcuna legittimazione alla lite, perché privi, per la loro posizione di neutralità e di temporaneità, di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti ed operazioni (cfr. già Consiglio Stato a. plen., 23 febbraio 1979, n. 7).

2.2. Con il secondo motivo gli appellanti deducono la inammissibilità del ricorso in primo grado, perché proposto collettivamente da soggetti con interessi in conflitto (l'uno cittadino elettore, l'altro anche candidato non eletto).

Anche tale eccezione non può essere condivisa.

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso collettivo non deve sussistere conflitto di interessi tra i ricorrenti (requisito negativo) e deve esservi identità delle domande giurisdizionali (requisito positivo) (Consiglio Stato, sez. IV, 14 ottobre 2004, n. 6671 Consiglio Stato, sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6222).

Nella specie non sussiste il dedotto conflitto di interessi posto che da un lato i signori ... e ... sono in giudizio anzitutto nella comune qualità di cittadini elettori del Comune. Il fatto che il signor ... sia anche candidato non eletto non introduce alcun profilo di conflittualità essendo evidente che, come nella qualità di elettore, esso persegue l'interesse strumentale alla rinnovazione della consultazione con il rispetto delle regole procedurali. L'eventuale accoglimento della identica domanda di tutela giurisdizionale può quindi tornare a vantaggio di entrambi i ricorrenti.

*Omissis.*